

10° CV DAY

16 NOVEMBRE 2016



TUTELA DEL CREDITO:

THE DAY AFTER

FINTECH, RIFORMA NORMATIVA, NUOVI MERCATI: PRONTI AL CAMBIAMENTO?

**“RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI E ATTIVITA’ DI
SUPPORTO DA PARTE DELLE AZIENDE DI RECUPERO CREDITO”**

Prof. Avv. Sergio Trovato

(Consulente di società private e amministrazioni pubbliche, Giornalista-Pubblicista, Consulente di “Italia Oggi”, ex collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, Consulente scientifico Leggi D’Italia, Consulente Anci, Consulente Legautonomie)

SOCIETA' DI
RECUPERO CREDITI



```
graph TD; A[SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI] --> B[GESTIONE RISCOSSIONE ENTRATE]; B --> C[TRIBUTARIE]; B --> D[EXTRATRIBUTARIE];
```

GESTIONE
RISCOSSIONE
ENTRATE

TRIBUTARIE

EXTRATRIBUTARIE

TUTELA DEL CREDITO:

THE DAY AFTER

10 CV DAY

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI:

- Tribunale amm. Reg. Puglia sez. I Sentenza 424/2016,
- Tar Lazio sez. II Sentenza 5470/2016

COMUNE

**AFFIDO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL' ACCERTAMENTO E ALLA
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI**

**ANCHE A SOCIETA' NON ISCRITTE
ALL' ALBO MINISTERIALE**

L'iscrizione è imposta solo per i soggetti ai quali le
suddette attività vengono affidate in concessione

TUTELA DEL CREDITO:

THE DAY AFTER

10 CVDAY



TUTELA DEL CREDITO:
THE DAY AFTER

10 CVDAY

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI:

- Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2015, n. 1999;
- T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 4 giugno 2015, n. 7863

Pareri Anac

- 170/2013
- 1424 /2014
- 90/2015



**Escluso l'obbligo
d'iscrizione all'albo
ministeriale**

Le società che svolgono l'attività di supporto si limitano ad intervenire solo nella fase endo-procedimentale di formazione degli atti e non si assumono la paternità dei provvedimenti amministrativi nel momento in cui vengono notificati ai destinatari

TUTELA DEL CREDITO:
THE DAY AFTER

10 CVDAY

Tar Lazio, seconda sezione
Sentenza n. 5470 del 10 maggio 2016



- *“ l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 trova la propria ratio nel maneggio del denaro di pertinenza dell’ente pubblico che contraddistingue la posizione dell’agente o concessionario della riscossione delle entrate”*

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Autorità garante della concorrenza e del mercato
Nota del 25 settembre 2014

- I SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DEL RECUPERO CREDITI DELLE ENTRATE COMUNALI NON POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI NELLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, A MENO CHE NON VI SIANO SPECIFICHE ESIGENZE E ADEGUATE MOTIVAZIONI CHE DEVONO ESSERE ESTERNATE NEL BANDO.

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

**NON SI POSSONO
FISSARE PALETTI PER
IMPEDIRE LA LIBERA
CONCORRENZA**



**DISINCENTIVANO LA
PARTECIPAZIONE
ALLA GARA**

TUTELA DEL CREDITO:

THE DAY AFTER

10 CV DAY

PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA

Devono delineare maggiori opportunità di partecipazione alle imprese presenti nel settore

Non devono limitare ingiustificatamente la partecipazione mediante la fissazione di criteri di preselezione eccessivamente rigidi

Dare modo alle agenzie di recupero crediti di dimostrare le proprie capacità mediante strumenti alternativi giudicati idonei dalla stazione appaltante

TUTELA DEL CREDITO:

THE DAY AFTER

10 CVDAY